



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 7678/08

UDIENZA DEL

19/05/2009

ore 15:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

53/1/10

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | VARRONE | PROF. CLAUDIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ZUCHELLI | DOTT. CLAUDIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GIZZI | AVV. FRANCA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

PRONUNCIATA IL:

16/2/10

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

17/2/10

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull' appello n° 7678/08
depositato il 03/12/2008
- avverso la sentenza n° 42/01/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di RIETI
proposto dall'ufficio: COMUNE DI RIETI

difeso da:

[Redacted name and address]

controparte:

[Redacted name and address]

difeso da:

[Redacted name and address]

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO TARSU/SMALT.RIF 2006
CARTELLA DI PAGAMENTO TARSU/SMALT.RIF 2007

1. Ultra petizione della sentenza che ha pronunciato su vizi non rilevati dai ricorrenti, quali la illegittimità della deliberazione n. 40 del 2006 e illegittimità della iscrizione in ruoli suppletivi.
2. Contraddittorietà tra motivazione e dispositivo. La Commissione, rilevati vizi propri della iscrizione a ruolo, ha viceversa annullato non quest'ultimo, ma la sola cartella.
3. Violazione dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e 3 della legge n. 212 del 2000. La norma non stabilisce che gli incrementi dei costi che giustificano l'aumento di tariffa debba essersi verificato nello stesso anno cui si riferisce la deliberazione relativa all'ammontare della TARSU. Il Comune ha quindi il potere di elevare la TARSU con riferimento allo stesso anno in cui è assunta la delibera, e a quelli successivi, senza che abbia rilevanza l'anno nel quale si sono verificati gli aumenti di costi che giustificano l'incremento della tassa.
4. Le fatture che hanno giustificato l'aumento dei costi sono imputate al 2005, ma dovevano essere pagate nel 2006 essendo state emesse a fine del 2005.
5. Violazione dell'articolo 11 del d.p.r. n. 602 del 1993 e dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 507 del 1993. Non sussiste differenza tra ruolo suppletivo e ruolo ordinario. L'articolo 38 del decreto legislativo n. 46 del 1999 prescrive la corrispondenza tra i ruoli ordinari e quelli suppletivi nei casi in cui le norme, emanate prima di detta riforma della riscossione, facessero riferimento a questi ultimi.
6. Violazione dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 212 del 2000. La irretroattività ivi stabilita non riguarda gli atti amministrativi, ma le leggi.
7. Violazione dell'articolo 3 della legge 212 del 2000 e dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il difetto di motivazione della deliberazione n. 40 del 2006 non era stato articolato nel ricorso introduttivo. Per altro la deliberazione si appalesa ben motivata essendo sostenuta da ben 11 pagine di motivi.

Si costituisce in giudizio il contribuente eccependo:

1. Non sussiste contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, poiché la Commissione provinciale ha ricostruito il merito del rapporto tributario, pronunciando la illegittimità della cartella sulla base della illegittimità della pretesa tributaria e quindi della iscrizione a ruolo.
2. Ribadisce la illegittimità della determinazione di una tariffa durante l'anno 2006 con riferimento a costi del 2005, mentre per converso non è stata deliberata la tariffa per il 2006.
3. Ribadisce la carenza di motivazione della cartella.

addì 25 febbraio 2008 *Il Collegio* DIRITTO *la riserva*
La controversia in esame trae origine dalla notifica all'attuale appellato di una cartella di pagamento avente ad oggetto un omesso (rectius: ritardato) pagamento di TARSU 2006 e 2007.



Con il primo motivo di appello il Comune lamenta un vizio di ultrapetizione della sentenza, che il Collegio non condivide. In effetti la motivazione esamina anche aspetti relativi alla formazione della volontà dell'ente locale che non sono stati oggetto di censura. Occorre però richiamare un principio sempre riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la motivazione di una sentenza non può essere oggetto di censura, per ultrapetizione, quando il giudice esamina una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (Cass., 26 ottobre 2009, n. 22595, 12 agosto 2009, n. 18249) o quando almeno uno dei motivi posti a base del dispositivo di accoglimento o rigetto è di per sé solo sufficiente a sostenere, autonomamente, la decisione stessa. Ed infatti, la sentenza impugnata essenzialmente basa l'annullamento della cartella sull'applicazione del principio di non retroattività del prelievo fiscale sancito da ultimo dalla legge 212/2000 (statuto del contribuente), motivo che, se fondato, è di per sé sufficiente a ritenere la illegittimità della pretesa tributaria, e dunque la prospettazione della illegittimità della iscrizione a ruolo è in necessaria connessione con la pretesa all'annullamento della cartella.

Dirimente quindi per la soluzione della controversia diventa l'esame della natura tributaria o meno degli importi richiesti e la conseguente applicabilità ad essi dei principi di cui alla legge 212 richiamata.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani trova, dopo diverse previsioni normative addirittura risalenti al primo dopoguerra, la prima compiuta regolazione nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), efficace a decorrere dal 1° gennaio 1994, il quale – in attuazione del comma 4 dell'art. 4 della legge di delegazione 23 ottobre 1992, n. 421 – ha stabilito, all'art. 58, che, in relazione all'istituzione ed all'attivazione del servizio relativo allo «smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa» nelle zone del territorio comunale, i Comuni «debbono istituire una tassa annuale» (usualmente denominata "TARSU"), da applicarsi «in base a tariffa», secondo appositi regolamenti comunali, a copertura (dal cinquanta al cento per cento ovvero, per gli enti locali per i quali sussistono i presupposti dello stato di dissesto, dal settanta al cento per cento) del costo del servizio stesso, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri specificati negli artt. da 59 a 81 del medesimo decreto legislativo.




Il prelievo è posto in relazione, da un lato, alla attitudine media ordinaria alla produzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti per unità di superficie e per tipo di uso degli immobili e, dall'altro, alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento dei rifiuti da parte dei soggetti passivi. In particolare, la tassa, mediante determinazione tariffaria da parte del Comune, «può essere commisurata [...] in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile di rifiuti solidi [...] producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento» (art. 65, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Un ulteriore intervento legislativo si è realizzato con l'entrata in vigore (dal 1° gennaio 1999) dell'art. 49 del cosiddetto "decreto Ronchi", cioè del d.lgs. n. 22 del 1997 (successivamente modificato dall'art. 1, comma 28, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488), il quale ha previsto l'istituzione, da parte dei Comuni medesimi, di una «tariffa» per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale. Tale tariffa – usualmente denominata tariffa di igiene ambientale (TIA) – «è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio» (comma 4).

È tenuto al pagamento della tariffa «chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale» (comma 3). La tariffa è ridotta nei casi in cui il produttore di rifiuti assimilati dimostri (mediante attestazione rilasciata da chi effettui il recupero) di aver avviato detti rifiuti al recupero (comma 14).

Una rilevante modifica legislativa del prelievo è costituita dall'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in vigore dal 23 aprile 2006, il quale ha soppresso la tariffa di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, sostituendola con la diversa «tariffa per la gestione dei rifiuti urbani» (come testualmente indicato nella rubrica dell'articolo), che una disposizione successiva (l'art. 5, comma 2-*quater*, del citato decreto-legge n. 208 del 2008) denomina «tariffa integrata ambientale (TIA)». Detta tariffa è «commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri [...] che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali» (comma 2), e costituisce «il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di



raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36» (comma 1, secondo periodo) – cioè «i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto per lo smaltimento in discarica, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per il periodo fissato dalla legge – oltre ai «costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade» (comma 3, secondo periodo). La medesima tariffa «è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio» (comma 4).

Nella specie il Comune di RIETI continua ad applicare la TARSU la cui natura tributaria non è mai stata posta in dubbio né dalla dottrina né dalla giurisprudenza.

Il pagamento della TARSU assume quindi una struttura autoritativa e non sinallagmatica, che emerge sotto svariati e concorrenti profili. In particolare, con riguardo ai due suddetti prelievi: a) i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime, appunto, di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata; b) i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi; c) la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio.

Nessuna disposizione impone al legislatore di configurare in termini privatistici il rapporto tra utente e gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti. Quanto al diritto comunitario, esso, con tutta chiarezza, si limita a richiedere che la legislazione nazionale garantisca un ragionevole collegamento tra la produzione di rifiuti e la copertura del costo per il loro smaltimento, secondo un principio di proporzionalità, in modo che tale costo sia posto a carico, per una parte significativa, del produttore dei rifiuti. Quanto alle leggi di delegazione, esse si limitano ad autorizzare il legislatore delegato ad apportare «modifiche» al d.lgs. n. 507 del 1993, al fine di attuare le direttive comunitarie, e non impongono affatto di trasformare la natura del prelievo da tributaria ad extratributaria.

Dalla pacifica natura tributaria degli importi richiesti deriva la piena applicabilità dei principi di non retroattività del prelievo fiscali posti dalla legge 212/2000 e correttamente utilizzati dai giudici di prime cure la cui decisione merita quindi conferma.



La complessità della materia costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Respinge l'appello.

Compensa integralmente tra le parti le spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.

Roma 16 febbraio 2010
Il Presidente
Pres. Claudio Varrone

Il Relatore estensore
Cons. Claudio Zucchelli